



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 10/10/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 agosto 2008, n. 499

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di ampliamento e prosecuzione di una cava di calcare in località “Graviscella”, Comune di Altamura (BA). Proponente: Co.Bi.Ca. s.r.l.

L'anno 2008 addì 11 del mese di agosto in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 484 del 20.01.06 la Ditta Co.Bi.Ca. s.r.l., con sede a Gravina in Puglia in Corso Aldo Moro n° 79, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA, riguardanti l'ampliamento e la prosecuzione di una cava di calcare in località “Graviscella”, in agro del Comune di Altamura (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 153 p.lle 371-403-369-367-368-365-376-269;
- con nota prot. n. 617 del 24.01.2006 si invitava la Società ad inviare copia di tutti gli elaborati su supporto magnetico, di effettuare e trasmettere le pubblicazioni di rito sui quotidiani locale e nazionale e sul BURP, di trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate, invitando queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 2944 del 08.03.06, la ditta trasmetteva supporto magnetico e copia delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- il Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, valutata tutta la documentazione agli atti, ricadendo l'intero sito in area SIC/ZPS, richiedeva di acquisire il parere dell'Ufficio Parchi;
- con nota del 05.04.2007 l'Ufficio Parchi esprimeva il proprio parere di competenza relativamente alla sola Valutazione d'Incidenza che si riporta: <<.....omissis..... L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla V.I.A. ed è stato esplicitamente richiesto, a questo Ufficio, parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Si considera quanto segue:

1. L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 mostra che alla metà circa dell'anno 2000 le particelle coinvolte da attività estrattiva risultavano essere le nn. 371 (ex 69), parte della 372, 376, 80, 278, 269, 377, 364, 367 (ex 64), parte della 375, 365, 369 (ex 68) del foglio 153 (vedi Foto 1).
2. L'istanza in oggetto riguarda l'ampliamento relativo alle particelle 371 (ex 69), 403 (ex 69), 369 (ex 68), 367 (ex 64), 365, 376 (ex 277) e 269 del foglio 153, tutte particelle già oggetto di attività estrattiva.
3. L'analisi delle ortofoto CGR 2005 (vedi Foto 2) evidenzia come le particelle 366 e 368 del foglio 153 siano attualmente oggetto di attività di cava, ma dalla documentazione di progetto non risulta alcuna autorizzazione all'estrazione per le suddette particelle. Si evidenzia come dalle ortofoto AIMA 1997 e

CGR 2000 le medesime risultavano caratterizzate da presenza di habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea)".

Il proponente pur richiedendo esplicitamente, come evidenziato al precedente punto 2, un ampliamento per le particelle già oggetto di cava, dalla documentazione di progetto presentata, in particolare dall'Elaborato n. 14 relativo allo stato finale della coltivazione, si evince come l'attività estrattiva coinvolga di fatto un'area più estesa di quanto dichiarato, ricadente proprio nelle particelle 366 e 368 del foglio 153.

Si sottolinea, come accennato al punto 3, che nelle suddette particelle 366 e 368, al 2000 risultava presente l'habitat a pseudosteppa, che dunque in seguito all'attività estrattiva, evidentemente non regolarmente autorizzata, è stato completamente obliterato, per un'area complessiva di circa 2 ettari. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il progetto di ampliamento non sia del tutto compatibile con lo stato naturale dei luoghi.

Pertanto, ai fini della sola Valutazione di Incidenza, si esprime parere favorevole all'ampliamento relativo alle particelle 371 (ex 69), 403 (ex 69), 369 (ex 68), 367 (ex 64), 365, 376 (ex 277) e 269 del foglio 153, ma parere negativo all'ampliamento dell'attività estrattiva relativamente alle particelle 366 e 368 del medesimo foglio 153, per le quali si paventa inoltre un illecito, in quanto non precedentemente autorizzate e nelle quali al 2000 era presente habitat prioritario a pseudosteppa, obliterato dall'attività di cava per circa 2 ettari.....omissis.....>>;

- con nota prot. n. 17306 del 14.11.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. trasmetteva alla Ditta comunicazione di preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, con invito al proponente a trasmettere entro il termine di dieci gg. ad inviare proprie controdeduzioni;

- con nota acquisita al prot. 18547 del 12.12.07 la Società inviava precisazioni;

- con nota prot. 891 del 21.01.08 quest'ufficio prendeva atto delle precisazioni inviate dalla ditta facendo presente che in ogni caso la Ditta non aveva controdedotto alle osservazioni puntuali espresse dal comitato VIA, pertanto si sollecitava la stessa a provvedere al più presto;

- con nota acquisita al prot. 2292 del 06.02.08, la ditta inviava controdeduzioni documentate;

- con nota acquisita al prot. 3610 del 19.02.08, la ditta inviava integrazioni documentali alle controdeduzioni;

- con nota acquisita al prot. 7783 del 16.05.08, la ditta trasmetteva il recepimento al divieto di coltivazione delle p.lle 366 e 368 e nuovo piano di coltivazione conseguente;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 02.07.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<.....omissis..... Si tratta di una cava esistente ricadente in area SIC/ZPS. A tal proposito si acquisisce il parere dell'Ufficio Parchi che esprime parere favorevole all'ampliamento per approfondimento per le sole p.lle 371-403-369-367-365-376 e 269 del Fg. 153 e parere negativo all'ampliamento per le p.lle 366 e 368 del Fg. 153. Rileva inoltre un illecito nelle stesse p.lle 366 e 368, non autorizzate, in cui era presente l'habitat prioritario a pseudosteppa, obliterato

dall'attività di cava per circa 2 ettari.

Il Comitato nella seduta del 05.09.07 aveva dato parere negativo per una serie di lacune riscontrate nel progetto.

La ditta invia controdeduzioni al parere negativo trasmettendo sia comunicazione di rinuncia alla coltivazione delle p.lle 366 e 368 del Fg. 153 impegnandosi al recupero naturalistico di tali aree con specie autoctone, sia tavole esplicative del nuovo progetto di coltivazione e recupero ambientale, nonché un elaborato redatto dalla S.E.I. (Società Esplosivi Industriali) riguardo l'utilizzo di esplosivi.

Ricade in ATE E circa gli ambiti estesi del PUTT/P.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, si esprime parere favorevole a condizione che:

Il piano di recupero dell'area deve riguardare solo le aree da ampliare per approfondimento;

Le particelle nn. 366 e 368 dovranno prevedere il ripristino dei luoghi essendo state escluse dall'ampliamento, demandando al Settore competente per quanto attiene il ripristino delle aree predette ed escluse dal presente parere favorevole. ....omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

#### DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.07.2008, per tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni, al progetto e SIA proposto dalla Ditta Co.Bi.Ca. s.r.l., con sede a Gravina in Puglia in Corso Aldo Moro n° 79, riguardanti l'ampliamento e la prosecuzione di una cava di calcare in località "Graviscella", in agro del Comune di Altamura (BA) per le sole particelle contraddistinte nel NCT al Fg. 153 ai nn. 371-403-369-367-365-376 e 269;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di

ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;

- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli